

LAVORI DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957. — *Presidenza del Presidente ZOTTA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

In sede referente, la Commissione riprende l'esame dei disegni di legge: « Rilascio dei passaporti » (37), d'iniziativa del senatore Terracini e: « Sui passaporti » (45), seguendo l'ordine degli articoli del disegno di legge del Governo.

Nel corso della discussione, alla quale prendono parte, oltre il Presidente, il relatore Baracco ed il Sottosegretario Bisori, i senatori Riccio, Gramagna, Mancinelli, Condorelli, Agostino, Franza e Lepore, sono esaminati gli articoli da 4 a 25.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25 sono approvati nel testo proposto dal Governo, con un emendamento di forma all'articolo 5.

Gli articoli rimanenti sono approvati nel testo del Governo con le seguenti modifiche:

articolo 8: su proposta del relatore, i termini di dieci giorni previsti dal primo e dal secondo comma rispettivamente per la trasmissione della domanda dall'ufficio cui sia stata presentata a quello competente ad accoglierla e per la trasmissione del passaporto da questo ufficio a quello cui sia stata presentata la domanda, sono ridotti a cinque giorni. All'articolo stesso è apportata inoltre una modifica formale:

articolo 9: è approvato nel testo seguente, risultante dalle modifiche suggerite nel parere della Commissione per gli affari esteri: « Il Ministro per gli affari esteri può, sentito il Mini-

stro dell'interno, con decreto motivato, sospendere o negare il rilascio di un passaporto, revocarlo se già rilasciato o limitarne le destinazioni per cause inerenti alla sicurezza interna ed internazionale dello Stato »;

articolo 12: è approvato con la soppressione, proposta dal senatore Schiavone, delle parole « su richiesta di parte », e con altra modifica di natura esclusivamente formale;

articolo 16: su proposta del relatore, il testo della lettera e) è sostituito col seguente: « *nulla osta* o assensi occorrenti secondo gli articoli 2 e 3 »; inoltre è approvato un emendamento del senatore Condorelli tendente ad eliminare l'obbligatorietà della firma del titolare sulle due fotografie richieste per il rilascio del passaporto;

articolo 21: è approvato con emendamenti proposti dal relatore Baracco e dal senatore Agostino, tendenti ad estendere l'esenzione fiscale ai mutilati per lavoro, ai genitori dei Caduti in guerra o per servizio o lavoro, nonché alle vedove ed agli orfani dei mutilati per lavoro.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Sono quindi nominati i seguenti relatori:

il senatore Piechele sui disegni di legge: « Divieto di licenziamento dei lavoratori eletti o nominati a cariche pubbliche e candidati alle elezioni amministrative » (1766), d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri, e: « Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali » (1780);

il senatore Battaglia sul disegno di legge « Istituzione della Provincia del Friuli occidentale con capoluogo Pordenone » (1770), d'iniziativa dei senatori Liberali ed altri;

il senatore Schiavone sul disegno di legge « Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di ospedalità ai nosocomi della Repubblica » (1820);

il senatore Lepore sul disegno di legge: « Utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistico e del naviglio del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza » (1821).

ESTERI (3^a)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957. — *Presidenza del Presidente* BOGGIANO PICO.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Folchi.

In sede referente, la Commissione approva senza discussione le relazioni del senatore Gerini sui disegni di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei fra l'Italia e l'Austria, concluso in Roma il 23 gennaio 1956 con Annesso e Processo verbale » (1724) e: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed Israele per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima, concluso in Tel Aviv il 10 giugno 1955, mediante Scambio di Note » (1727); la relazione del senatore Martini sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di rettifica alla Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955 » (1725) e infine la relazione del Presidente sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Annesso 1 dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, concluso a Parigi il 14 febbraio 1956 » (1822).

Tutte le relazioni sopra citate sono favorevoli all'approvazione dei rispettivi disegni di legge.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge: « Destinazione della somma di lire egiziane 150.000 (centocinquanta-mila) ricavata a saldo dalla vendita al Governo egiziano degli edifici scolastici italiani in Alessandria d'Egitto e dello stadio ex littorio al Cairo » (1794), già approvato dalla Camera dei

deputati. Riferisce il senatore Santero, dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento. Prendono successivamente la parola i senatori Ferretti e Galletto e il Sottosegretario di Stato Folchi. Il senatore Ferretti, mettendo in rilievo il notevole ritardo col quale si propone la destinazione di una somma ricavata vari anni fa, raccomanda che si provveda ora senza indugi a tradurre in atto il disegno di legge; e nella ripartizione della somma, chiede che si tenga presente l'opportunità di destinarne una quota per favorire le attrezzature sportive italiane in Egitto.

Il senatore Galletto a sua volta invita il Governo a vigilare affinché g'investimenti che si vogliono effettuare con la somma in questione non siano compromessi in futuro da atti del Governo egiziano.

Il Sottosegretario di Stato Folchi assicura che terrà conto delle raccomandazioni formulate dai due oratori.

Successivamente il disegno di legge è approvato senza modificazioni.

Infine il senatore Cianca, ricordando la richiesta rivolta dal Presidente della Commissione — in seguito alla preghiera di alcuni senatori — al Ministro degli affari esteri, affinché intervenga ad una seduta della Commissione per dare notizie sui trattati per il mercato comune europeo e per l'« Euratom », ringrazia il Presidente, ringrazia altresì il ministro Martino per aver accettato l'invito, e chiede che tale seduta della Commissione sia fissata per una data prossima.

Il senatore Santero fa presente che sul mercato comune e sull'« Euratom » è stata presentata da lui stesso e da numerosi senatori una mozione, la cui eventuale discussione da parte dell'Assemblea renderebbe superflua una seduta della Commissione sulla stessa materia. Il Sottosegretario di Stato Folchi assicura che comunicherà la richiesta del senatore Cianca al Ministro degli affari esteri, del quale peraltro ricorda i numerosi impegni internazionali delle prossime settimane, connessi appunto con la conclusione dei trattati in questione.

Alla fine della breve discussione resta convenuto che la progettata seduta della Commissione, da dedicarsi agli argomenti di cui sopra, sarà tenuta, in data da concordarsi col Ministro degli affari esteri, qualora non venga

discussa in Senato la mozione dei senatori Santero ed altri.

Infine il senatore Galletto viene nominato relatore del disegno di legge: « Adesione dell'Italia allo Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato » (1314), in sostituzione del senatore Cerulli Irelli assente dall'Italia.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957. — *Presidenza del Presidente CERICA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

In sede deliberante, la Commissione prosegue nella discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1781), già approvato dalla Camera dei deputati. Il Presidente ricorda, anzitutto, che la discussione del provvedimento, iniziata nella precedente seduta, venne rinviata allo scopo di dar modo al Governo di presentare alla Commissione ulteriori elementi, che la mettessero in grado di esprimere un giudizio più adeguato e pertinente. Dopo che il Sottosegretario di Stato, senatore Bosco, ha illustrato le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il provvedimento, il senatore Jannuzzi riconferma i motivi, già espressi, che lo convincono ad essere favorevole alla votazione palese nelle Commissioni superiori di avanzamento. Ha luogo, quindi, un dibattito, nel quale i senatori Cadorna, relatore, e Messe riconfermano il loro punto di vista favorevole al provvedimento, mentre il senatore Palermo dichiara che il suo Gruppo darà voto contrario.

Dopo un intervento del Presidente, volto ad illustrare il nuovo congegno di votazione messo in atto dal provvedimento in esame, il disegno di legge, posto in votazione, viene approvato senza modificazioni.

Si passa, successivamente, alla discussione del disegno di legge: « Aumento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale dei ruoli speciali della Marina

militare e autorizzazione a mantenere temporanee eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno nel ruolo normale del Corpo delle armi navali » (1812). Il relatore, senatore Cadorna, fa presente, anzitutto, come la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, nel riordinare i ruoli degli ufficiali della Marina militare, abbia previsto la istituzione di ruoli speciali del servizio permanente effettivo. La citata legge ha stabilito che il reclutamento nei ruoli speciali abbia luogo, in via normale, mediante concorsi per titoli e per esami fra gli ufficiali di complemento dei rispettivi Corpi e i sottufficiali del servizio permanente, che non abbiano superato rispettivamente il 26° ed il 30° anno di età. Ora poichè il reclutamento non ha dato l'esito sperato, si propone, attraverso il presente provvedimento, di elevare i limiti di età rispettivamente a 28 e 33 anni.

Inoltre, poichè nel ruolo normale delle Armi navali non ha potuto aver luogo entro il 31 dicembre 1955, come previsto dalla legge, il riassorbimento dei subalterni esuberanti, si propone che le eccedenze, tuttora esistenti nel ruolo normale, siano assorbite dal ruolo speciale nel limite delle sue disponibilità, a partire dal 1° luglio 1956 e fino al 31 dicembre 1959.

Dopo che il senatore Jannuzzi si è dichiarato favorevole al provvedimento, gli articoli del disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso, messi ai voti, sono approvati.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Intervengono il Ministro delle finanze Andreotti ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

In sede deliberante, la Commissione inizia l'esame del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 » (1685), sul quale riferisce il senatore De Luca Angelo proponendone l'approvazione. Il senatore An-

gelini illustra il disegno di legge da lui presentato chiarendo come esso si applichi in modo particolare ai salariati dipendenti dai Monopoli dello Stato e come dia la possibilità di realizzare il riconoscimento di un diritto degli interessati senza un onere finanziario diretto a carico dello Stato.

Dopo interventi dei senatori: Gava, il quale afferma che lo Stato dovrebbe sopportare un notevole onere finanziario in conseguenza di una minore entrata, Pesenti e Roda, i quali si dichiarano favorevoli al provvedimento, Minio, De Luca Luca, il quale propone un emendamento tendente ad estendere il provvedimento ai salariati che alla data di entrata in vigore dello stesso non hanno raggiunto l'età ed i requisiti di contribuzione e di anzianità, Fortunati e Trabucchi, il quale mette in evidenza la necessità di un rinvio allo scopo di accertare l'effettivo onere dello Stato e la portata dell'applicazione del provvedimento, parlano il Sottosegretario Mott, il quale si dichiara contrario al provvedimento sia per l'onere finanziario indiretto da esso recato, sia perchè la questione fu a suo tempo dibattuta e risolta in seno alla Commissione parlamentare consultiva per la legge delega alla quale parteciparono le categorie sindacali interessate, ed il Sottosegretario Piola, il quale dichiara che, con alcune precisazioni, il provvedimento potrebbe essere accolto.

La Commissione infine, accogliendo la proposta del senatore Trabucchi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sul disegno di legge: « Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 20 novembre 1951, n. 1297, sull'esenzione dalla tassa di bollo per gli atti relativi all'ammasso volontario dei prodotti agricoli » (1762), riferisce il senatore Trabucchi, il quale, pur concludendo favorevolmente la sua relazione, formula alcune riserve sulla utilità della esenzione dalla tassa di bollo per un periodo di un quinquennio. Parlano i senatori Roda e De Luca, i quali, favorevoli al provvedimento, osservano che la proroga si riferisce ad ammassi di generi di prima necessità, e Cenini. Dopo alcuni chiarimenti del Sottosegretario Piola, il quale sottolinea come il disegno di legge sia ispirato al fine di tutelare alcuni importanti prodotti del-

l'agricoltura, il provvedimento è approvato con un emendamento proposto dal relatore consistente nel sostituire alle parole: « verrà a scadere il 21 dicembre 1956, è prorogata di un quinquennio », le altre: « è scaduta il 21 dicembre 1956, è prorogata sino al 31 dicembre 1961 ».

Il senatore Guglielmone illustra il disegno di legge: « Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati » (1792), già approvato dalla Camera dei deputati, proponendone l'approvazione. Parlano il senatore Roda, il quale si dichiara favorevole al disegno di legge, atteso dalle categorie dei piccoli e medi esportatori che si trovano spesso a disagio per il ritardo dei rimborsi loro spettanti, Pesenti e Fortunati, i quali, pur essendo d'accordo sullo spirito del provvedimento, ritengono che il sistema adottato sia troppo complicato e preferirebbero quello della esenzione, Trabucchi, il quale mette in evidenza la difficoltà di rendere più snella la procedura adottata dal provvedimento per le esigenze del sistema fiscale, del servizio doganale e dei relativi controlli.

Dopo intervento del Presidente e repliche del senatore Pesenti e del relatore Guglielmone, il quale afferma che la proposta dei senatori Pesenti e Fortunati potrà essere presa in considerazione in una eventuale futura riforma del sistema e che sul provvedimento in esame gli interessati si sono dimostrati d'accordo, conclude la discussione il Ministro delle finanze Andreotti, il quale, tra l'altro, mette in evidenza come il provvedimento abbia un valore morale e sia il massimo di sveltimento cautelato che possano consentire le esigenze della legislazione vigente. Il disegno di legge è approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

La Commissione infine, senza discussione, su relazione del senatore Trabucchi, approva il disegno di legge: « Proroga dell'esenzione del pagamento della imposta di bollo sugli atti relativi a cessione di quote del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni » (1796), già approvato dalla Camera dei deputati.

Viene infine nominato il senatore Braccesi relatore sui disegni di legge: « Conversione

in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482 » (1831); « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquiviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche » (1832) e: « Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di cui al decreto legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 » (1833).

ISTRUZIONE (6ª)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957. — *Presidenza del Vice Presidente LAMBERTI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

In sede deliberante, la Commissione riprende l'esame del disegno di legge: « Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari » (1526). Il relatore Russo Luigi in un ampio intervento illustra il significato del provvedimento e l'indubbio vantaggio che esso reca allo Stato, per fermarsi poi in particolare ad esaminare il problema del personale della biblioteca di Bari e del suo inquadramento nei ruoli statali. In tal senso propone al disegno di legge alcuni emendamenti. Il Presidente osserva che gli emendamenti proposti dal senatore Russo Luigi dovranno essere trasmessi alla 5ª Commissione per il relativo parere, in quanto com-

portano un onere, sia pure lieve, per il bilancio dello Stato. In favore del disegno di legge e degli emendamenti proposti dal senatore Russo Luigi prendono successivamente la parola i senatori Roffi, Giua e Cermignani mentre il rappresentante del Governo, onorevole Jervolino, insiste sull'opportunità di chiedere il parere della 5ª Commissione.

Infine il Presidente, dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale sul disegno di legge, rinvia l'esame degli articoli ad una prossima seduta per consentire alla Commissione di finanza di esprimere nel frattempo il suo parere sugli emendamenti presentati dal relatore.

Il senatore Russo Luigi riferisce poi sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Russo Salvatore: « Particolari disposizioni per gli impiegati del ruolo speciale transitorio del personale scientifico e direttivo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità » (570), dichiarandosi favorevole al suo accoglimento. Dopo brevi interventi del presentatore e del Sottosegretario di Stato Jervolino, il disegno di legge è approvato con lievi modifiche formali che ne adeguano la formulazione alle nuove norme sullo stato giuridico del personale dello Stato.

Il senatore Russo Luigi riferisce ancora sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri: « Nuove norme sullo stato giuridico e sulla carriera degli aiutanti tecnici dei licei classici e dei licei scientifici » (744). Dopo brevi chiarimenti del presentatore, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta per consentire la formulazione di un testo che tenga conto delle obiezioni avanzate dalla Commissione di finanza.

Il senatore Russo Salvatore riferisce quindi sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Negrone ed Elia: « Compensi ai Presidenti di Commissione di esami di maturità artistica » (1595). Dichiarandosi favorevole al disegno di legge, propone però che sia soppresso il comma che stabilisce la retroattività del provvedimento in armonia con quanto ha suggerito nel suo parere anche la Commissione di finanza.

Senza discussione il disegno di legge è approvato con l'emendamento proposto dal senatore Russo Salvatore, soppressivo del secondo comma dell'articolo 1.

Il Presidente illustra quindi brevemente il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Banfi ed altri: « Contributo al Centro internazionale di studi umanistici » (1806). In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione di finanza circa la decorrenza del provvedimento dall'esercizio finanziario 1956-57, propone un emendamento che fissi la decorrenza stessa dall'esercizio 1957-58, sopprimendo altresì l'articolo 2 del disegno di legge che indica la copertura per l'esercizio 1956-57.

Dopo un breve intervento del senatore Luigi Russo, prende la parola il presentatore, senatore Banfi, il quale illustra i meriti del Centro di studi umanistici e l'alto valore culturale delle sue iniziative e raccomanda pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge che tende ad assicurare all'Istituto stesso la necessaria base finanziaria.

La Commissione approva l'articolo 1 del disegno di legge con la modifica proposta dal senatore Lamberti e la proposta suppressiva dell'articolo 2.

Il senatore Ponti illustra ampiamente il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco ed altri: « Disciplina del collocamento di cartelli e di mezzi pubblicitari lungo le strade » (1705). Dopo aver sottolineato l'importanza del provvedimento ed aver espresso il suo pieno consenso all'iniziativa del senatore Zanotti Bianco, il relatore dà notizia alla Commissione delle difficoltà sollevate dalla 5^a Commissione che renderanno necessari taluni emendamenti.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957. — *Presidenza del Vice Presidente* ROMANO Domenico.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Caron e per il tesoro Mott.

In sede deliberante, il Presidente relatore riferisce sul nuovo testo del disegno di legge da lui predisposto, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole: « Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della

legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 » (1576), già approvato dalla Camera dei deputati. Tale nuovo testo stabilisce, tra l'altro, che i Comuni sinistrati di guerra, da iscriversi negli elenchi di quelli che hanno l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, debbano aver presentato la denuncia dei danni entro il 30 giugno 1952.

I senatori Cappellini e Restagno si dichiarano quindi favorevoli al provvedimento, mentre il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mott — formulate alcune riserve in ordine all'articolo 1 — si dichiara contrario ai primi due commi dell'articolo 3, che prevedono un impegno di bilancio per i futuri esercizi.

Oltre al Presidente, che sostiene l'opportunità di approvare rapidamente il provvedimento in esame, peraltro vivamente atteso dalle categorie interessate, parlano in senso favorevole al disegno di legge il Sottosegretario di Stato Caron e i senatori Crollanza, Porcellini e Restagno. Gli ultimi due auspicano, inoltre, che il disegno di legge venga approvato al più presto anche dall'altro ramo del Parlamento.

Al senatore Porcellini, che ha formulato alcuni rilievi in ordine alla mancata utilizzazione di fondi da parte del Ministero dei lavori pubblici, replica esaurientemente il Sottosegretario di Stato Caron. Anche al senatore Barbaro, che ha riaffermato la necessità che lo Stato provveda alla ricostruzione delle case dell'Ente edilizio in Reggio Calabria, il Sottosegretario ai lavori pubblici assicura l'interessamento del Governo.

Messo ai voti, il disegno di legge viene infine approvato nel nuovo testo predisposto dal relatore.

In assenza del relatore Corbellini, il Presidente riferisce poi sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Geraci ed altri: « Sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata " Petrulli " in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie » (1633), già approvato dalla Camera dei deputati. Il Sottosegretario di Stato Caron propone di raddoppiare lo stanziamento previsto nel provvedimento in esame (articoli 3 e 4), iscrivendolo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

per l'esercizio 1956-57, anzichè in quello per l'esercizio 1955-56: concorda inoltre col senatore Cerabona che ha proposto la soppressione dell'articolo 7, e chiede anche la soppressione dell'articolo 5, che, dopo le modifiche apportate all'articolo 4, appare superato. Dopo brevi interventi dei senatori Barbaro e Cappellini, il disegno di legge è quindi approvato con gli emendamenti proposti.

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957. — *Presidenza del Vice Presidente GRAVA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

In sede deliberante, la Commissione inizia la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Decorrenza della pensione di vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (628).

Riferisce il senatore Monaldi, il quale mette in rilievo che il disegno di legge tende ad evitare qualsiasi danno ai lavoratori aventi diritto alla pensione della previdenza sociale, in caso di ritardo nella presentazione della domanda. Il relatore, pur dichiarandosi favorevole al principio ispiratore del disegno di legge, presenta un nuovo testo sostitutivo, di un unico articolo, per il quale, in luogo della liquidazione automatica prevista dal disegno di legge Fiore, si prevede la liquidazione della pensione su domanda dell'assicurato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati conseguiti i requisiti richiesti, sempre che la domanda sia presentata entro un anno dal conseguimento dei requisiti stessi; qualora la domanda sia presentata trascorso tale termine, la decorrenza della pensione è differita di tanti anni interi quanti sono quelli trascorsi e viene maggiorata nella misura prevista dalla legge vigente.

Il proponente, senatore Fiore, insiste sul testo da lui proposto, dichiarando che, a suo avviso, la liquidazione della pensione non deve dipendere da un'espressa dichiarazione di volontà dell'interessato, ma può essere effettuata

automaticamente; è opportuno invece che la domanda sia richiesta solo nel caso che il lavoratore intenda ottenere il differimento della pensione.

Prendono successivamente la parola il Presidente, i senatori Varado, Bolognesi, De Bosio, Mancino, Marina e Zane, e il Sottosegretario di Stato Sabatini, il quale ultimo si dichiara favorevole al testo proposto dal senatore Monaldi. Dopo un nuovo intervento del senatore Fiore, che, sia pure con numerose riserve, dichiara di accettare il testo del relatore, il disegno di legge è approvato in tale nuova formulazione.

Successivamente, la Commissione rinvia ad altra seduta, a causa dell'assenza, per malattia, del relatore senatore Vaccaro, il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno: « Modificazioni della tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (1362). Il Sottosegretario di Stato Sabatini presenta alcuni emendamenti che saranno distribuiti ai componenti della Commissione prima della seduta nella quale la discussione del disegno di legge Restagno sarà ripresa.

Il senatore Barbareschi riferisce poi sul disegno di legge d'iniziativa del deputato Ceccherini: « Concessione di un assegno *una tantum* ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 » (1815), già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore si dichiara favorevole alla concessione suddetta, in attesa dell'approvazione del disegno di legge, già presentato al Parlamento, riguardante la rivalutazione delle pensioni liquidate anteriormente al 1° febbraio 1945, a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Dopo brevi interventi del Presidente, dei senatori Bolognesi e Fiore e del Sottosegretario di Stato Sabatini — il quale, pur segnalando la situazione deficitaria del Fondo in questione, non si oppone all'approvazione del progetto in esame —, il disegno di legge è approvato senza modificazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2^a Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 31 gennaio 1957, ore 9,30.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento delle professioni d'avvocato e procuratore legale (996).

Giovedì 31 gennaio 1957, ore 16,30.

In sede referente

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore RISTORI, per concorso nel reato di appropriazione indebita aggravata e continuata (articoli 646, 61, n. 11, 81, primo e secondo capoverso, 110, 112, nn. 1 e 2, del Codice penale) e nel reato di inosservanza continuata delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro (articoli 509, 81, primo e secondo capoverso, 110, 112, nn. 1 e 2, del Codice penale, in relazione agli articoli 8, primo capoverso lettera b), 17, 34, secondo capoverso, 47, primo capoverso, del patto mezzadrile per la Toscana concordato in Firenze il 21 dicembre 1928) (Documento XXXVIII);

contro il senatore NEGRO, per i reati di abbandono collettivo di pubblici lavori (articolo 330, primo capoverso, del Codice penale), atti ostili verso Stato estero (articolo 244, capoverso, del Codice penale) e affissione abusiva di manifesti (articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. XLVI);

contro il senatore LUSSU, per i reati di istigazione a delinquere (articolo 414, n. 1, del Codice penale) e di diffamazione (articolo 595 del Codice penale) (Doc. XLIX);

contro il senatore NEGARVILLE, per il reato di propaganda ed apologia sovversiva (articolo 272 del Codice penale) (Doc. L);

contro il senatore PORCELLINI, per il reato di vilipendio al Governo e alla Polizia (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 e per le contravvenzioni di cui agli articoli 656 del Codice penale, 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 61 del Regolamento di polizia urbana; per il reato di cui alla legge 5 febbraio 1928, n. 188, regio decreto-legge 29 dicembre 1936, n. 2191, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604, e per la contravvenzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 241) (Documento LII);

contro il senatore MANCINO, per il reato di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 del Codice penale) (Doc. LVI);

contro il senatore MONTAGNANI, per il reato di istigazione continuata di militari a disobbedire alle leggi (articoli 81 e 266 del Codice penale) (Doc. LVIII);

contro il senatore SPANO, per il reato di propaganda ed apologia sovversiva (articolo 272 del Codice penale) (Doc. LXI);

contro il senatore MORO, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. LXII);

contro il senatore MANCINO, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414, n. 1, del Codice penale) (Doc. LXVI);

contro il senatore MANCINO, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414, n. 1, del Codice penale) (Doc. LXVII);

contro il senatore MANCINO, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414, n. 1, del Codice penale) (Doc. LXVIII);

contro il senatore MANCINO, per concorso nel reato di violenza privata (articoli 610, capoverso, 110 e 112, n. 1, del Codice penale) e per il reato di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 del Codice penale) (Doc. LXIX);

contro il senatore MONTAGNANI, per il reato di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 del Codice penale) (Doc. LXXI);

contro il senatore GIUSTARINI, per il reato di diffusione di notizie false e tendenziose (articoli 656 del Codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. LXXVI);

contro il senatore VALENZI, per il reato di cui all'articolo 18, capoversi terzo e quarto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXXX);

contro il senatore VALENZI, per il reato di cui agli articoli 17 e 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. XC);

contro il senatore BOSI, per il reato di vilipendio alle Forze armate dello Stato (articoli 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. XCIV);

contro il senatore PALERMO, per il reato di ingiurie (articolo 594, prima parte ed ultimo capoverso, del Codice penale) (Doc. XCV);

contro il signor LISSANDRELLO Corrado, per il reato di vilipendio al Parlamento (articoli 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. XCVI);

contro il signor CIPOLLA Gioacchino, per il reato di vilipendio al Parlamento (articoli 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. XCIX);

contro il senatore FEDELI, per il reato di attività antinazionale di cittadino all'estero (articolo 269 del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore VALENZI, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341, prima e ultima parte, del Codice penale) (Doc. CII);

contro il senatore RESTAGNO, per il reato di concorso in peculato (articolo 81 capoverso, 110, 112, n. 1, 314 e 61 n. 7 del Codice penale) (Doc. CIII);

contro il senatore MONTAGNANI, per contravvenzione all'articolo 42, primo comma, del Codice della strada (Doc. CIV);

contro il senatore VALENZI, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341, prima e ultima parte, del Codice penale) (Doc. CV);

contro il senatore TURCHI, per il reato di vilipendio alle Forze armate della Liberazione (articoli 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CVI);

contro il senatore PASTORE Ottavio, per il reato di diffamazione aggravata col mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. CVII);

contro il senatore BUGLIONE, per il reato di diffamazione continuata aggravata (articoli 81, 595, capoversi primo e secondo, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. CXI);

contro il senatore TURCHI, per concorso nel reato di vilipendio continuato alle Forze armate della Liberazione (articoli 110, 81 capoverso, 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXII);

contro il senatore CADORNA, per il reato di ingiurie (articolo 594, primo ed ultimo comma, del Codice penale) (Doc. CXIV);

contro il senatore ASARO, per il reato di affissione di manifesto senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza (articolo 113, in relazione all'articolo 17, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXV);

contro il senatore LONGONI, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (articolo 392 del Codice penale) (Doc. CXVI);

contro il senatore BOLOGNESI, per il reato di vilipendio alle forze armate (articoli 290, capoverso, del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXVII);

contro il senatore MANCINELLI, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341, ultima parte, del Codice penale) (Doc. CXX);

contro il senatore BOSI, per il reato di vilipendio alle forze armate (articolo 290 capoverso, del Codice penale) (Doc. CXXI);

contro il senatore BATTAGLIA, per il reato di lesioni colpose gravissime (articolo 490 del Codice penale) (Doc. CXXIII);

contro il senatore FIORENTINO, per il reato di uso delle armi in duello (articolo 396 del Codice penale) (Doc. CXXIV).

8ª Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)

Giovedì 31 gennaio 1957, ore 16.

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'ar-

ticolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482 (1831) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche (1832) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9ª Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Giovedì 31 gennaio 1957, ore 10.

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482 (1831) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche (1832) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11^a Commissione permanente
(Igiene e sanità)

Giovedì 31 gennaio 1957, ore 9.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

BOCCASSI ed altri. — Assistenza sanitaria gratuita ai non abbienti (697).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Brevettabilità dei nuovi procedimenti per la fabbricazione dei medicinali (1367-Urgenza).

2. Disciplina della ricerca e della coltivazione dei materiali fonti di combustibili nu-

cleari e produzione ed utilizzazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi (1741).

Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge recanti provvedimenti per la città di Roma.

Giovedì 31 gennaio 1957, ore 8,30.

Venerdì 1° febbraio 1957, ore 8,30.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. DONINI ed altri. — Provvedimenti speciali per la città di Roma (1296).

2. Norme sull'ordinamento amministrativo e finanziario della Capitale (1760).

Licenziato per la stampa alle ore 0,30 del 31-1-1957.